



# ORDINANZA

## MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTRACCO TURISTICO TEMPORANEO DI NATANTI IN LOCALITÀ RIVA S. PIETRO

### IL MUNICIPIO DI ASCONA

#### Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina l'uso dell'attracco turistico temporaneo di natanti in località Riva S. Pietro.

#### Art. 2 Tariffe

Per l'utilizzo dell'attracco turistico natanti saranno applicate le seguenti tariffe:

- 1<sup>a</sup> ora Fr. 2.--
- 2<sup>a</sup> ora Fr. 3.--
- 3<sup>a</sup> ora Fr. 5.--
- 4<sup>a</sup> ora Fr. 5.--

#### Limitazioni

L'attracco dei natanti è autorizzato tutti i giorni:

- 08:00 - 01:00 pontile interno (attracco ammesso su ambo i lati)
- 08:00 - 22:00 pontile esterno con funzione frangionda (attracco ammesso solo sul lato interno protetto)

Durata massima autorizzata della sosta: 4 ore consecutive.

#### Art. 3 Stazionamento e ormeggio

I natanti stazionati devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti a tale scopo, utilizzando ormeggi della dovuta misura e resistenza.



Ogni natante dev'essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma, commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.

L'ormeggio sul lato esterno (non protetto) del pontile frangionda è vietato.

#### **Art. 4 Ordine generale e divieti**

È vietato fare il bagno nonché praticare surf nelle immediate vicinanze dell'attracco turistico natanti.

Sono vietati lavori di riparazione e manutenzione ai natanti che possono causare inquinamento o rumori eccessivi.

In particolare

- a) è vietato travasare carburante nei natanti;
- b) è vietato eseguire cambi di olio del motore e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche;
- c) è vietato scaricare le acque luride dei natanti nel lago;
- d) i WC chimici chiusi devono essere scaricati nel WC pubblico più vicino;
- e) i pontili e i suoi accessi sono da tenere sempre liberi da ingombri;
- f) è vietato pernottare sui natanti

#### **Art. 5 Responsabilità**

L'uso dell'attracco turistico avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa sia alle strutture dell'attracco sia ad altri natanti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di danni, avarie, incendi, furti o manomissioni, sia all'imbarcazione propria dell'utente che ad altre imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni da loro causati.

Danni agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente alla Polizia Comunale.

#### **Art. 6 Sorveglianza**



Alla Polizia Comunale è demandato il compito di vigilare sull'osservanza di questa ordinanza.

**Art. 7 Sanzioni**

Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio o della Polizia Comunale è passibile di una multa fino ad un massimo di Fr. 1'000.--, a norma dell'art. 145 della Legge Organica Comunale (LOC) del 30 giugno 1987.

**Approvato con Ris. Mun. No. 1599 del 20 ottobre 2010.**

**Publicato all'albo comunale dal 29.10.2010 al 12.11.2010 compresi.**

**Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona entro il termine di pubblicazione.**

Il Municipio

